

Ricorso proposto l'8 aprile 2013 da DB Schenker contro l'Autorità di vigilanza EFTA**(Causa E-5/13)**

(2013/C 174/08)

L'8 aprile 2013, innanzi alla Corte EFTA, le società Schenker North AB, Schenker Privpak AB e Schenker Privpak AS («DB Schenker»), rappresentate dall'avvocato Jon Midthjell, Advokatfirmaet Midthjell AS, Grev Wedels plass 5, 0151 Oslo, Norvegia, hanno proposto ricorso contro l'Autorità di vigilanza EFTA.

I ricorrenti chiedono alla Corte EFTA di:

- 1) annullare la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA («ESA») del 25 gennaio 2013 nel caso ESA n. 73075 (DB Schenker), nella misura in cui rifiuta l'accesso totale o parziale ai sensi dell'articolo 3, lettera a), RAD 2012 e dell'articolo 4, paragrafi 4 e 6, RAD 2012 ai documenti di causa relativi alla decisione ESA n. 321/10/COL (Norway Post — sistema fidelizzazione/sconto) e rifiuta di concedere l'accesso alla versione integrale della citata decisione ESA;
- 2) annullare la decisione ESA del 18 febbraio 2013 relativa al caso ESA n. 73075 (DB Schenker), nella misura in cui rifiuta l'accesso totale o parziale ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 4 e 6, RAD 2012 ai documenti del fascicolo che hanno determinato la decisione ESA n. 321/10/COL (Norway Post — sistema fidelizzazione/sconto);
- 3) condannare ESA e gli eventuali intervenienti al pagamento delle spese.

Circostanze di fatto e di diritto e motivi addotti a sostegno del ricorso:

- i ricorrenti, Schenker North AB, Schenker Privpak AB e Schenker Privpak AS, fanno parte di DB Schenker, un gruppo internazionale che si occupa di attività logistiche e di trasporto. Schenker North AB, comprese le sussidiarie Schenker Privpak AS e Schenker Privpak AB, gestisce le operazioni di trasporto del gruppo in Norvegia, Svezia e Danimarca,
- i ricorrenti hanno presentato una richiesta di conferma all'ESA, il 14 gennaio 2013, per accesso ai documenti del fascicolo che hanno determinato la decisione ESA n. 321/10/COL (Norway post — sistema fidelizzazione/sconto) del 14 luglio 2010. Il 25 gennaio 2013 e il 18 febbraio 2013, l'ESA ha deciso in merito alla richiesta di accesso ai sensi delle sue nuove norme sul diritto d'accesso pubblico ai documenti (RAD 2012), adottato con decisione ESA n. 300/12/COL il 5 settembre 2012. I ricorrenti chiedono di annullare tali decisioni ai sensi dell'articolo 36 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte («AVC») nella misura in cui esse rifiutano l'accesso totale o parziale ai documenti richiesti.

I ricorrenti sostengono che l'Autorità di vigilanza EFTA:

- ha violato il diritto di accesso pubblico ai documenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del RAD 2012 e dell'obbligo di motivazione, di cui all'articolo 16 dell'AVC per quanto attiene ai documenti di cui è rifiutato l'accesso ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del RAD 2012,
 - ha violato il diritto di accesso ai documenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del RAD 2012 per quanto riguarda i documenti di cui è rifiutato l'accesso totale o parziale, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6), del RAD 2012, nonché
 - ha violato il diritto di accesso pubblico ai documenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del RAD 2012 e l'obbligo di motivazione, di cui all'articolo 16 dell'AVC per quanto attiene ai documenti di cui è rifiutato l'accesso totale o parziale, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del RAD 2012.
-